



REGIONE DEL VENETO

GLI ENTI NON PROFIT

*ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI
E REGOLE NELLA REGIONE
DEL VENETO*

A cura della
Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali

Ottobre 2018

Presentazione



Ormai da molti anni si assiste ad una crescente attenzione della società civile, in particolare di quella veneta, del sistema politico, delle accademie ed anche del mondo delle imprese nei confronti degli enti senza fine di lucro ovvero *non profit*. Tale interesse è da ricondursi alla previsione del ruolo strategico che il settore *non profit* o terzo settore ha nel nuovo modello del *welfare*, sempre meno basato sull'intervento pubblico e sempre più fondato sull'iniziativa privata di carattere sociale. Questo interesse trova giustificazione, oltre che nella crisi della finanza pubblica, anche nell'affermarsi di nuove situazioni di disagio, nell'avanzamento culturale medio delle

popolazione ed in altri fattori sociali connessi, per esempio, alla riscoperta e diffusione dell'importanza dell'etica nei comportamenti individuali e collettivi. Negli ultimi tempi si è anche sviluppata una forte ed interessante attenzione all'universo *non profit* da parte del mondo imprenditoriale sempre più attento a sviluppare comportamenti di responsabilità sociale da parte delle imprese.


Il fenomeno ha ormai assunto proporzioni tali da spingere il legislatore nazionale ad intervenire sul settore *non profit* con una vera e propria codificazione: ci si riferisce, con tutta evidenza, al c.d. "Codice del Terzo Settore", recentemente approvato e contenuto nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il "Codice del Terzo Settore" è un provvedimento legislativo molto complesso. A ragione di questa complessità ha bisogno di una normazione secondaria statale di attuazione. Sarà necessario attendere, quindi, l'adozione dei successivi provvedimenti per vedere attuata in larga parte la nuova normativa e, in particolare, la concreta istituzione ed operatività del "Registro unico nazionale" degli enti del Terzo Settore.

Anche una volta istituito, «il Registro unico nazionale» degli enti del Terzo Settore affiancherà il Registro delle persone giuridiche di diritto privato che è gestito con competenza e professionalità dalla Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali.

Anche attraverso questo Registro la Giunta regionale riconosce l'importanza delle realtà *non profit* operanti nella società veneta definendo in modo chiaro e trasparente i procedimenti amministrativi che le riguardano e che presentiamo in questo lavoro, il quale aspira ad essere un agile strumento informativo per i cittadini e gli attori sociali che vogliono avvicinarsi agli enti *non profit*, avere informazioni sulle relative procedure amministrative e sull'operato che queste strutture svolgono nel territorio veneto.


*Il Vice-Presidente e Assessore al bilancio e patrimonio,
affari generali, enti locali
Gianluca Forcolin*



Indice

Il ruolo degli Enti non profit

<i>Introduzione</i>	<i>pag.</i>	<i>1</i>
<i>Le Associazioni</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>
<i>Le Fondazioni</i>	<i>pag.</i>	<i>6</i>
<i>Le Fondazioni di partecipazione</i>	<i>pag.</i>	<i>8</i>
<i>Le Fondazioni testamentarie</i>	<i>pag.</i>	<i>9</i>
<i>Controllo e vigilanza sulle Fondazioni</i>	<i>pag.</i>	<i>10</i>
<i>Le Regole</i>	<i>pag.</i>	<i>13</i>
<i>Il Registro Regionale delle Persone Giuridiche</i>	<i>pag.</i>	<i>16</i>
<i>Gli enti iscritti nel Registro regionale</i>	<i>pag.</i>	<i>19</i>
<i>Il riconoscimento della personalità giuridica</i>	<i>pag.</i>	<i>21</i>
<i>Le modifiche allo statuto dell'ente riconosciuto</i>	<i>pag.</i>	<i>25</i>
<i>Lo scioglimento e l'estinzione delle Associazioni e Fondazioni</i>	<i>pag.</i>	<i>27</i>
<i>Le domande più frequenti</i>	<i>pag.</i>	<i>30</i>
<i>Il sito internet</i>	<i>pag.</i>	<i>36</i>
<i>Gli Uffici regionali</i>	<i>pag.</i>	<i>37</i>



Il ruolo degli Enti non profit

Introduzione

Il **mondo non profit** è stato recentemente interessato da un processo di modifica di notevole spessore.

Il 2 agosto 2017, infatti, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il nuovo Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), cuore di un processo di riforma destinato ad impattare sull'organizzazione e la vita di circa 300.000 enti e milioni di italiani.

Il Codice presenta elementi di forte innovazione, complessità e criticità. Incide, attraverso modifiche radicali, sulla mappa degli enti *non profit* fissando regole uniformi con l'obiettivo di superare la frammentazione normativa oggi esistente. Ne ridisegna, inscindibilmente, gli aspetti sia civilistici che tributari.

La nuova normativa (recentemente interessata da disposizioni integrative e correttive) ridefinisce le aree di confine che separano il c.d. Terzo Settore, da quello pubblico e da quello Privato *for profit*. Abroga discipline e sigle che, con il tempo, erano divenute familiari, Aggiorna la base civilistica del Terzo Settore e razionalizza il sistema agevolativo fiscale, in materia di imposte dirette ed indirette.

Il tratto centrale della riforma è rappresentato, tra gli altri, dall'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano di una nuova categoria di ente giuridico, denominata "*ente del terzo settore*" (*Ets*). Si tratta di una categoria generale che al suo interno ricomprende alcune categorie particolari di *Ets*, quali ad esempio, le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps), gli enti filantropici, le reti associative ecc.

Alla definizione di *Ets* concorrono diversi elementi, tra loro correlati, che attengono alla forma giuridica di costituzione, allo scopo perseguito, all'attività svolta e al sistema di pubblicità. Si collega a quest'ultimo elemento l'introduzione del nuovo "Registro unico nazionale" che qualificherà gli enti del terzo settore permettendo loro l'accesso alle misure fiscali di vantaggio.

Il Codice del Terzo Settore, seppur formalmente entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, non è ancora concretamente operativo. Per tale operatività sono necessari circa quarantadue atti di diversa origine, ma, per la maggior parte, ministeriali. Sarà necessario attendere, quindi, l'adozione dei successivi provvedimenti per vedere attuata in larga parte la nuova normativa e, in particolare, la concreta istituzione ed operatività del "Registro unico nazionale" degli enti del Terzo Settore.

Per una precisa scelta del legislatore nazionale, che è intervenuto sulla materia del *non profit* quasi esclusivamente attraverso lo strumento del codice settoriale, il Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, una volta concretamente operativo, affiancherà il Registro delle persone giuridiche di diritto privato – che rimanda alla disciplina dedicata alle associazioni ed alle fondazioni contenuta nel codice civile agli articoli 14 e ss. - gestito dalla Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali ed al quale sono dedicate le note esplicative che seguono.

Le Associazioni

L'Associazione è un raggruppamento di persone che intende realizzare un interesse comune: si tratta di una *“comunità organizzata di persone, le quali si propongono come un centro unitario di interessi rispetto al fine perseguito”*.

L'Associazione nasce da un accordo fra le parti, e si sostanzia in un contratto che si contraddistingue per i seguenti elementi:

- **scopo di soddisfare bisogni di natura ideale,**
- **assenza di finalità di lucro.**

Le Associazioni, per loro natura, hanno una struttura aperta e consentono a chiunque, una volta verificati i requisiti di ammissione, di entrare come socio in qualsiasi momento della vita dell' Ente.

I conferimenti effettuati dai soci sono a fondo perduto, per cui al momento dello scioglimento del contratto i beni che residuano non possono essere divisi fra gli associati, ma devono essere devoluti ad altri enti che perseguono finalità uguali o analoghe.



Le Associazioni

Le Associazioni si caratterizzano, altresì, per i seguenti elementi:

- la presenza di una comunità organizzata di persone, **l'assemblea**;
- il perseguimento dello **scopo** diretto al soddisfacimento di bisogni socialmente rilevanti e comuni a tutti i soci;
- la **sovranità** in capo all'intera assemblea dei soci.

Nell'atto costitutivo e nello statuto vengono fissate le norme di funzionamento dell'associazione.

Gli associati deliberano riuniti in assemblea: tutti i soci devono avere uguali diritti e doveri, per cui tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi e l'approvazione dei bilanci.

L'amministrazione del patrimonio e la gestione dell'Ente è affidata a un organo amministrativo (Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione) che ha il compito principale di dare esecuzione alle disposizioni dell'Assemblea.

Gli organi di controllo di una Associazione, nominati dall'Assemblea dei Soci, possono essere:

- Il Collegio dei Revisori (o il Revisore Unico)
- Il Collegio dei Probiviri.

In particolare, l'Organo di Revisione Contabile costituisce una garanzia di corretto funzionamento dell'ente sia nei confronti dei soci, sia dei terzi che dovessero rapportarsi con l'Associazione.

Cosa prevede il Codice Civile?

Il codice civile distingue le Associazioni non riconosciute da quelle riconosciute:

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

(artt. 36 e seguenti del Codice Civile)

Le Associazioni non riconosciute possono operare al pari di quelle riconosciute **MA NON HANNO** una autonomia patrimoniale perfetta, con la conseguenza che delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'Associazione rispondono anche le persone che le hanno contratte, personalmente e solidalmente.

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

(artt. 14 e seguenti del Codice Civile)

Con il riconoscimento, invece, le Associazioni acquistano una autonomia patrimoniale perfetta, per cui il patrimonio dell'Associazione si presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori.

L'Ente diventa destinatario di diritti, doveri e comportamenti e svolge la propria attività come un soggetto autonomo riconosciuto dall'ordinamento giuridico, senza implicare la responsabilità illimitata e personale di chi opera per mezzo di esso.

IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO, quindi, diventa un requisito fondamentale e necessario per ottenere l'autonomia patrimoniale perfetta e la limitazione di responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell'Associazione.

Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso (art.18 del Codice Civile).

Le Fondazioni

La Fondazione è un'organizzazione di beni destinati al perseguimento di uno scopo non di lucro, di pubblica utilità, individuato dal fondatore e diretto al soddisfacimento di interessi comuni a più soggetti.


In particolare, la Fondazione si costituisce mediante un atto unilaterale non recettizio, il cosiddetto “**negozio di fondazione**”, atto di autonomia privata originato dalla volontà del fondatore. Tale atto ha un contenuto duplice: è, primariamente, un atto di disposizione patrimoniale, mediante il quale il fondatore si spoglia, in modo definitivo e irrevocabile, di un complesso di beni che destina a uno scopo *non di lucro, di pubblica utilità*; secondariamente è un atto di organizzazione, attraverso il quale il fondatore prevede la struttura organizzativa che dovrà provvedere alla realizzazione dello scopo, stabilendo criteri di amministrazione e di gestione del patrimonio.

La Fondazione può essere costituita per **atto tra vivi**, per il quale è richiesta la forma dell'atto pubblico, oppure **con testamento**; in questo secondo caso l'atto di fondazione diventerà efficace al momento dell'apertura della successione.

La Fondazione può legittimamente operare solo dopo il riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità competente: Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo oppure Regione a seconda dell'ambito territoriale di operatività e della materia trattata. Con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato la Fondazione acquista la cosiddetta:

“autonomia patrimoniale perfetta”

La parte normativa dell'atto costitutivo della Fondazione contenente le norme di organizzazione dell'Ente assume la denominazione di “statuto”.



Al negozio di fondazione si applica l'art. 16, comma 1, del Codice Civile, che prevede che l'atto costitutivo e lo statuto debbano necessariamente contenere la denominazione, l'indicazione dello scopo, del patrimonio, della sede, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione; sono facoltative, invece, le clausole relative all'estinzione e alla trasformazione della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio.

L'art. 16, comma 1, del Codice Civile dispone, inoltre, che l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione debbano determinare anche i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

Con il negozio di fondazione il fondatore destina, per il perseguimento dello scopo dell'Ente, un patrimonio, la cui consistenza deve essere adeguata alla realizzazione dello scopo stesso, come disposto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 361/2000.

L'esecuzione del negozio di fondazione è assegnata a persone, i cosiddetti "amministratori" della Fondazione, che agiranno per l'attuazione dello scopo voluto dal fondatore.

Spetta ai soli amministratori determinare i criteri che ritengono più utili per l'amministrazione e la gestione del patrimonio, senza alcuna ingerenza da parte di terzi. Gli amministratori, nell'esercizio della loro azione, sono vincolati al perseguimento dello scopo voluto dal fondatore, non potendo modificare la destinazione dei beni.

L'organo di amministrazione della Fondazione può essere composto da più persone (organo collegiale) e anche da una sola persona (organo monocratico), designate secondo i criteri più vari.

Il fondatore può designare direttamente nell'atto costitutivo le persone alle quali attribuire la carica di amministratore; può anche nominare se stesso come amministratore.

La carica di amministratore (temporanea o a vita) può essere riservata, inoltre, a terzi, come enti pubblici o privati, o a persone che ricoprono la titolarità di certi uffici; può essere riservata anche a persone giuridiche, nel qual caso gli amministratori delle stesse diverranno gli amministratori effettivi della Fondazione.

Organi della Fondazione generalmente sono i seguenti:

il Presidente, al quale è attribuita, solitamente, la legale rappresentanza dell'Ente;

l'Organo di amministrazione, denominato comunemente Consiglio di Amministrazione (o Consiglio Direttivo), se collegiale o Amministratore Unico, se monocratico;

l'Organo di revisione contabile, monocratico (Revisore Unico) o collegiale (Collegio dei Revisori dei Conti).

Le Fondazioni di partecipazione

Un particolare tipo di Fondazione che si sta diffondendo in misura crescente è quella della cosiddetta “**Fondazione di partecipazione**”, non prevista dal legislatore ma sorta nella prassi.

E' caratterizzata dall'unione dell'elemento patrimoniale, tipico delle Fondazioni classiche, con l'elemento personale, tipico delle Associazioni. E' utilizzato in misura frequente dagli enti pubblici che intendono perseguire un fine di pubblica utilità con la collaborazione di privati.

La Fondazione di partecipazione è costituita con atto tra vivi da una pluralità di fondatori (persone fisiche e/o giuridiche), o da un solo fondatore originario, al quale si potranno aggiungere successivamente altri soggetti, detti “partecipanti” o “aderenti”.

Per questo è considerato un ente “**a struttura aperta**”, caratteristica mutuata dagli enti di tipo associativo.

Gli organi della Fondazione di partecipazione, oltre al legale rappresentante, sono solitamente:

- il Consiglio Generale o Consiglio di Indirizzo, composto dai fondatori e dai partecipanti o aderenti, per lo più con un peso maggioritario dei primi, avente attribuzioni simili a quelle dell'Assemblea di un'Associazione;
- l'Organo di amministrazione, di solito denominato Consiglio di Amministrazione o Consiglio di Gestione, nominato dal Consiglio Generale o di Indirizzo;
- l'Organo di revisione contabile.

Le Fondazioni testamentarie

Secondo quanto disposto dall'art. 14 del Codice Civile, la Fondazione può essere costituita, oltre che per atto tra vivi, anche con **testamento**.

L'atto di fondazione diventerà efficace al momento dell'apertura della successione.

Frequentemente vengono effettuati dei lasciti non solo a favore di enti non riconosciuti, ma ancora da istituire: l'art. 3 delle disposizioni di attuazione per il Codice Civile dispone che debba esserne fatta denuncia al Prefetto, che provvederà ad assicurare l'attuazione della volontà del defunto, sempre che essa persegua uno scopo meritevole di essere realizzato.

Nel caso di Fondazione testamentaria, la domanda per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato deve essere presentata dall'esecutore testamentario o dal legale rappresentante della erigenda Fondazione.

Controllo e Vigilanza sulle Fondazioni

L'autorità competente (***Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo o Regione***) esercita funzioni di controllo e di vigilanza sulle Fondazioni ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

In particolare provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; scioglie l'amministrazione e nomina un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

A differenza di quanto stabilito per le Associazioni, dove l'Assemblea degli associati può sciogliere l'Ente, l'organo amministrativo della Fondazione non può deliberare lo scioglimento, ma solo proporre l'estinzione della stessa all'autorità competente.

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000, ***spetta, infatti, all'autorità competente dichiarare l'estinzione della Fondazione***, dopo aver accertato, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione previste dall'art. 27 del Codice Civile (cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, scopo raggiunto o divenuto impossibile).

Ai sensi dell'art. 28 del Codice Civile, anziché dichiarare l'estinzione della Fondazione, ***l'autorità competente può provvedere alla sua trasformazione***, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

Ai sensi dell'art. 26 del Codice Civile, l'autorità competente può, altresì, disporre il coordinamento dell'attività di più Fondazioni o l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

La Regione del Veneto esercita le funzioni di controllo e vigilanza, di cui all'art. 25 del Codice Civile, sulle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, secondo le disposizioni dettate con la deliberazione della Giunta regionale n. 602 dell'8 maggio 2017.

Le Fondazioni iscritte nel suddetto Registro, devono far pervenire, entro il **31 luglio di ogni anno**, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da più dichiaranti, secondo il modello approvato dalla D.G.R. soprarichiamata, sottoscritta dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (o dal Revisore Unico).

La dichiarazione deve attestare la situazione economica e patrimoniale in essere, la corrispondenza dell'attività svolta e programmata alle finalità statutarie e la persistenza della stessa attività entro l'ambito territoriale regionale.

La Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, sulla base delle dichiarazioni pervenute, individua annualmente un campione di Fondazioni, non inferiore al 15% di quelle iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, da sottoporre a controllo successivo effettuato mediante sorteggio. Sono comunque sottoposte a controllo successivo le Fondazioni che non hanno trasmesso le dichiarazioni, nonché quelle a cui la dichiarazione risulti incompleta.

Le Fondazioni così individuate fanno pervenire, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, la documentazione indicata dalla D.G.R. n. 602/2017.

Entro il 30 aprile di ogni anno viene trasmessa, a cura della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, una relazione al Presidente della Giunta regionale sull'attività di controllo e vigilanza riferita all'anno precedente.


La normativa e la modulistica sono consultabili nel sito internet:

<http://www.regione.veneto.it/web/enti-locali/controllo-fondazioni>

Il procedimento per la vigilanza e il controllo delle Fondazioni

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
ATTO DI NOTORIETA' RESA DA PIU' DICHIARANTI

ENTRO IL 31 LUGLIO



Le Regole

Le Regole, realtà tipiche della Regione del Veneto, sono organizzazioni montane di tipo associativo riunite in Comunità di nuclei familiari, i cosiddetti “**fuochi famiglia**”, discendenti dalle antiche famiglie originarie del luogo, proprietarie di un patrimonio agro-silvo-pastorale collettivo inalienabile, indivisibile e inusucapibile.

La Regione del Veneto ha disciplinato l'istituto regoliero con legge regionale 19 agosto 1996, n. 26, in attuazione dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

L'art. 2, comma 1, della L.R. n. 26/1996 riconosce la personalità giuridica di diritto privato alle Regole già soggetti di diritto pubblico ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, nonché alle Regole già disciplinate dalle leggi regionali 3 maggio 1975, n. 48 (*Regole Ampezzane*), 3 maggio 1975, n. 49 (*Regole del Comelico*) e 2 settembre 1977, n. 51 (*Regole di Colle Santa Lucia*).

L'art. 2, comma 2, della succitata legge regionale disciplina le modalità per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Regole che intendono ricostituirsi.

L'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 13/2012 “*Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012*”, ha apportato modifiche alla legge regionale n. 26/1996, inserendo, tra l'altro, il comma 3 bis all'art. 2, con il quale la Giunta regionale riconosce la possibilità, per le Regole costituite e su loro richiesta, di associarsi in Comunanze, oppure di riunire patrimonio e soggetti aventi diritto con la fusione fra più Regole tra loro, mantenendo le caratteristiche originarie sui loro beni e disciplinando in autonomia i diritti esercitati sugli stessi.

In esecuzione alla sopra richiamata modifica della legge regionale n. 26/1996, con deliberazione della Giunta regionale n. 1305 del 23 luglio 2013 sono state approvate la definizione dei criteri e l'individuazione delle modalità per la fusione tra più Regole.

Caratteristiche principali delle Regole sono:

il laudo – statuto deliberato dall'Assemblea dei Regolieri, che comporta, in capo alle Regole, un'autonomia statutaria, pur nel rispetto dei principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico vigente (art. 4 della Legge Regionale n. 26/1996);

i fuochi-famiglia o nuclei familiari proprietari dei beni agro-silvo-pastorali, stabilmente stanziati sul territorio della Regola;

il patrimonio - composto dal patrimonio antico - i cui beni sono inalienabili, vincolati alle attività agro-silvo-pastorali e il patrimonio oggetto di libera contrattazione, escluso dal predetto vincolo, costituito dai beni immobili aventi una destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale (art. 6 della L. R. n. 26/1996).

Gli Organi delle Regole sono:

l'Assemblea dei Regolieri, organo sovrano dell'Ente, al quale spetta deliberare sugli atti principali;

il Presidente che solitamente ha la legale rappresentanza della Regola;

l'Organo amministrativo, comunemente denominato Commissione amministrativa, che principalmente ha funzioni di natura esecutivo - gestionale.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 bis, della Legge Regionale n. 26/1996, al fine di migliorare la gestione e il godimento dei beni collettivi la Giunta regionale riconosce la possibilità, per le Regole costituite e su loro richiesta, di associarsi in Comunanze, oppure di riunire patrimonio e soggetti aventi diritto con la fusione fra più Regole tra loro, mantenendo le caratteristiche originarie sui loro beni e disciplinando in autonomia i diritti esercitati sugli stessi.

Le Regole possono anche associarsi tra loro per la gestione congiunta dei rispettivi beni, o parte di essi, e dei relativi servizi, affidandola a un organo comune, composto e funzionante secondo le norme previste dai rispettivi statuti o regolamenti; possono, altresì, delegare la gestione dei propri beni agli enti pubblici operanti nel territorio. Analoga facoltà può essere esercitata dagli enti pubblici nei confronti delle Regole.

L'art. 12 della L.R. n. 26/1996 prevede, poi, forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortili, garantite dal Presidente della Giunta regionale in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento della Regola.

La normativa e la modulistica sono consultabili nel sito internet:


<http://www.regione.veneto.it/web/enti-locali/fusione-tra-piu-regole-iscritte-nel-registro-regionale-delle-persone-giuridiche>

**Il Registro regionale
delle persone giuridiche
di diritto privato**

Il Registro regionale delle Persone Giuridiche

Il Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato è stato istituito dalla Regione Veneto, in attuazione del D.P.R. 361/2000, con D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 ed è gestito dalla Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali.

Nel Registro sono iscritti, con l'attribuzione di un numero d'ordine progressivo, gli Enti privati non aventi scopo di lucro (Associazioni, Fondazioni, Regole, ecc.) cui **sia stata attribuita la personalità giuridica di diritto privato**, che operano nelle materie attribuite alla competenza regionale e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione Veneto.



Per ogni Ente, nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche, sono iscritti gli elementi e i fatti costitutivi, modificativi ed estintivi.

In particolare sono iscritti: la data dell'Atto Costitutivo, la denominazione (cod. fiscale e/o partita I.V.A.), lo scopo, il patrimonio, la durata, la sede, il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con indicazione della carica e menzione di coloro ai quali è attribuito il potere di rappresentanza.


Sono, inoltre, iscritte:

- le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- il trasferimento della sede legale e l'istituzione di sedi secondarie;
- il rinnovo alla scadenza del mandato degli amministratori,
- la sostituzione degli amministratori nel corso del mandato;
- le deliberazioni di scioglimento;
- le trasformazioni;
- i provvedimenti di scioglimento o che dichiarano l'estinzione;
- il cognome e nome del/dei liquidatore/i;
- tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Per ottenere l'iscrizione dei fatti sopraindicati, il richiedente deve presentare **copia autentica, in carta libera**, della deliberazione o del provvedimento da iscrivere unitamente all'istanza e alla documentazione prevista per ciascuna iscrizione.

Il Registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne faccia richiesta. Possono essere rilasciati, su richiesta, estratti e certificati.

Gli Enti iscritti suddivisi per provincia




Gli Enti iscritti nel Registro Regionale


Gli Enti iscritti nel Registro Regionale alla data del 30 settembre 2018 sono 957 e operano nei seguenti settori:

- Assistenza socio/sanitaria: beneficenza, ai minori, agli emarginati, agli anziani, ai malati, alle persone svantaggiate, (37%)
- Culturale storico-artistica, teatrale, filosofica, socio-ricreativa, territoriale, letterario, (22%)
- Ricerca scientifica e tecnologica, (6%)
- Sportivo, (6%)
- Tutela e promozione ambientale (10%)
- Formazione scolastica e professionale (19%)

enti suddivisi per settore



Tipologia di Enti iscritti nel Registro Regionale al 30 settembre 2018



Il Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato

La Regione del Veneto da ultimo con D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017 ha approvato in un unico documento i procedimenti amministrativi relativi al riconoscimento, alle modifiche statutarie, allo scioglimento e all'estinzione delle Persone giuridiche di diritto privato.

In particolare il riconoscimento giuridico avviene con decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali e con la contestuale l'iscrizione dell'ente nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche (**l'iscrizione ha efficacia costitutiva**).

I **requisiti** per ottenere il riconoscimento sono i seguenti:

- ❖ le finalità statutarie dell'Ente devono rientrare nelle **materie attribuite alla competenza regionale** (art. 117 della Costituzione);
- ❖ le finalità statutarie dell'Ente devono esaurirsi nell'ambito **territoriale della Regione del Veneto** (clausola da indicare espressamente nello Statuto);
- ❖ **assenza di scopo di lucro** (clausola da indicare espressamente nello Statuto);
- ❖ un **patrimonio** iniziale minimo.

Il patrimonio iniziale, che dovrà risultare espressamente nell'atto costitutivo ed essere riportato nello stato patrimoniale del bilancio, deve essere costituito da un **deposito monetario minimo**:

€ 20.000 per le Associazioni

€ 70.000 per le Fondazioni

Il 50% del patrimonio iniziale deve essere espressamente destinato a costituire il **fondo patrimoniale di garanzia** indisponibile e vincolato a favore dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente.

Pertanto, il minimo del fondo patrimoniale di garanzia sarà di:

- € 10.000,00 per le Associazioni
- € 35.000,00 per le Fondazioni

Il patrimonio iniziale dovrà essere dimostrato da idonea documentazione:


- Certificazione Bancaria per l'ammontare in denaro che ne attesti l'esistenza in capo all'Ente e ne indichi la parte relativa al fondo di garanzia (50% del totale).

Nel patrimonio iniziale, oltre al deposito monetario nella misura minima sopra indicata, potranno essere conferiti anche beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili (es: beni artistici o museali, arredi, attrezzature, beni strumentali), titoli e/o azioni, soggetti a valutazione autonoma da parte dell'Amministrazione.

- per eventuali beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili, conferiti nel fondo di dotazione iniziale, è necessario presentare perizia di stima attuale e asseverata con giuramento (in Tribunale o dal notaio).

Qualora l'importo del patrimonio iniziale sia superiore rispetto al minimo previsto, il 50% sarà rapportato al deposito monetario effettivamente conferito.

Per esempio se un'Associazione conferisce 40.000 €, dovrà vincolare il 50% di tale somma, per un importo pari a 20.000,00 €.



Il Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato

Come si ottiene il riconoscimento della Personalità Giuridica di diritto privato

Il legale rappresentante dell'Ente deve presentare l'**istanza** in bollo (salve le esenzioni di legge) alla Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, Fond.ta S. Lucia Cannaregio, 23 – 30121 VENEZIA, secondo il fac-simile approvato con DGR. n. 134 del 14 febbraio 2017 - scaricabile dal sito web:

www.regione.veneto.it/web/enti-locali alla voce Registro Regionale Persone Giuridiche-Enti Iscritti, **Riconoscimento**.

L'interessato dovrà, quindi, allegare all'istanza la documentazione prevista, ivi elencata. A seguito di verifica formale dell'istanza e della documentazione presentata, gli Uffici daranno avvio al procedimento amministrativo, comunicandolo al legale rappresentante dell'Ente.

Il **termine** del procedimento amministrativo è di **60 giorni** dalla data di ricevimento della domanda corredata dalla documentazione prescritta e si concluderà con l'iscrizione nel Registro regionale dell'Ente e con la relativa comunicazione allo stesso.


In caso di esito negativo dell'istruttoria, invece, verrà data comunicazione all'Ente dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Il termine di 60 giorni potrà essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di chiarimenti/integrazioni (art. 2, comma 7, L. 241/90).

I funzionari degli Uffici regionali, a titolo di collaborazione con gli interessati, sono a disposizione per suggerimenti anche tramite appositi incontri (prima della produzione dell'istanza formale).

Il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato

Il procedimento amministrativo inizia con l'istanza di parte, corredata dalla documentazione prescritta dalla DGR. n. 134 del 14 febbraio 2017:



In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Ente può:

- 1) abbandonare il procedimento di riconoscimento;
- 2) presentare una nuova istanza formale di riconoscimento con gli adeguamenti richiesti dalla Direzione;
- 3) impugnare la comunicazione dei motivi ostativi e presentare ricorso al TAR del Veneto (entro 60 giorni), oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato (entro 120 giorni).

Le modifiche dello statuto dell'Ente riconosciuto

Come si ottiene l'approvazione delle modifiche statutarie di un Ente "riconosciuto"

In via preliminare va ricordato che le Associazioni possono modificare il loro Statuto rispettando il quorum stabilito nello stesso.

Le Fondazioni, invece, non possono modificare lo scopo originario voluto dal Fondatore, ma solamente meglio articularlo; possono altresì apportare allo Statuto solo modifiche concernenti aspetti organizzativi.

Il legale rappresentante dell'Ente deve presentare **istanza** in bollo (salve le esenzioni di legge) alla Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali secondo il fac-simile approvato con DGR. n. 134 del 14 febbraio 2017 - scaricabile dal sito web:

www.regione.veneto.it/web/enti-locali alla voce *Registro Regionale Persone Giuridiche – Enti Iscritti*, **Modifiche statutarie**.

L'interessato dovrà, quindi, allegare all'istanza la documentazione prevista, ivi elencata. A seguito di verifica formale dell'istanza e della documentazione presentata, gli Uffici daranno avvio al procedimento amministrativo, comunicandolo al legale rappresentante dell'Ente.


Il **termine** del procedimento amministrativo è di **60 giorni** dalla data di ricevimento della domanda da parte della Direzione, corredata dalla documentazione prescritta e si concluderà con l'iscrizione nel Registro Regionale delle modifiche statutarie approvate e con la relativa comunicazione.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, invece, verrà data comunicazione all'Ente dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Il termine di 60 giorni potrà essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di chiarimenti/integrazioni (art. 2, comma 7, L. 241/90).

I funzionari degli Uffici regionali, a titolo di collaborazione con gli interessati, sono a disposizione per suggerimenti anche tramite appositi incontri (prima della produzione dell'istanza formale).

Il procedimento per le modifiche dello statuto

Il procedimento amministrativo inizia con l'istanza di parte, corredata dalla documentazione prescritta dalla DGR. n. 134 del 14 febbraio 2017:



In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Ente può:

- 1) abbandonare il procedimento di approvazione modifiche statutarie;
- 2) presentare una nuova istanza formale con gli adeguamenti richiesti dalla Direzione;
- 3) impugnare la comunicazione dei motivi ostantivi e presentare ricorso al TAR del Veneto (entro 60 giorni), oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato (entro 120 giorni).

Lo scioglimento e l'estinzione di Associazioni e Fondazioni

L'Ente può estinguersi per le cause previste nell'Atto costitutivo e nello Statuto, quando lo scopo è stato raggiunto o divenuto impossibile, secondo quanto previsto dall'art. 27 del Codice Civile.

Le Associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti i soci sono venuti a mancare o con deliberazione dell'assemblea che decide lo scioglimento, che deve essere approvata dalla maggioranza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Il procedimento di **liquidazione** è disciplinato dagli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. L'eventuale patrimonio presente alla data di estinzione dovrà essere utilizzato per il soddisfacimento dei creditori e delle pendenze in fase di liquidazione (di competenza del Presidente del Tribunale).

Secondo l'art. 31 del Codice Civile, i beni che residuano, esaurita la fase di liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto oppure, in mancanza, l'autorità governativa (Regione o Prefettura) decide sull'attribuzione di tali beni ad altri enti che hanno finalità analoghe.

In ogni caso sia per la Fondazione che per l'Associazione è necessaria la **formale dichiarazione di estinzione** da parte dell'autorità governativa (Regione o Prefettura) che interviene con proprio provvedimento. **L'istanza** in bollo (salve le esenzioni di legge), volta a chiedere la dichiarazione di estinzione va presentata secondo il fac-simile approvato con DGR 134 del 14 febbraio 2017 - scaricabile dal sito web:

www.regione.veneto.it/web/enti-locali alla voce *Registro Regionale Persone Giuridiche – Enti Iscritti*, **Scioglimento/Estinzione**.

Dichiarata l'estinzione, si procede alla liquidazione del patrimonio, presso il Tribunale competente per territorio.

Il **termine** del procedimento amministrativo (per la parte di competenza regionale) è di **60 giorni** (salvo sospensione), dalla data di ricevimento della domanda corredata dalla documentazione prescritta e si concluderà con l'iscrizione nel Registro Regionale del decreto di **estinzione** dell'Ente o di presa d'atto dell'avvenuto scioglimento dell'Associazione.

La **cancellazione dell'ente**, invece, viene iscritta nel Registro Regionale solo su successiva disposizione del Presidente del Tribunale, definita la fase liquidatoria.



Le domande più frequenti

Le domande più frequenti

1) Qual è la differenza tra l'associazione e la fondazione?

L' ASSOCIAZIONE è principalmente un'organizzazione di persone, rivolta al perseguimento di uno scopo, che si presenta come un centro unitario di interessi.

LA FONDAZIONE è un'organizzazione di beni destinati allo scopo individuato dal fondatore, rivolto a soddisfare interessi di pubblica utilità, comuni a più soggetti.

Nella associazione prevale l'elemento "personale", mentre nella fondazione assume maggior importanza l'elemento "patrimoniale".

2) L' Associazione e la Fondazione per operare devono necessariamente essere riconosciute giuridicamente?

L'Associazione per operare non deve avere necessariamente il riconoscimento giuridico, in quanto è lo stesso codice civile che prevede (artt.36 e segg.) le associazioni "non riconosciute".

La Fondazione per operare necessita del riconoscimento giuridico (il codice civile non prevede le fondazioni non riconosciute).

3) A cosa serve il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato?

Con il riconoscimento l'Ente acquista la personalità giuridica di diritto privato e ottiene le seguenti prerogative:

- L'autonomia patrimoniale perfetta (il patrimonio dell'Ente è autonomo e distinto da quello degli associati/fondatori e amministratori)

- La limitazione di responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell'Ente.

4) Cosa si deve fare, in concreto, per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato?

Se l'Ente presenta questi requisiti:

- *Patrimonio adeguato,*
- *Assenza di scopo di lucro,*
- *Opera nel territorio della Regione Veneto e nelle materie attribuite alla competenza regionale (art. 117 della Costituzione)*

puo' presentare l'istanza alla Regione Veneto – Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 134 del 14 febbraio 2017.

Il fac-simile dell'istanza è reperibile nel sito internet:

<http://www.regione.veneto.it/web/enti-locali/riconoscimentomodifiche-statutariescioglimentoestinzione>

5) Che patrimonio minimo deve avere l'Ente per ottenere il riconoscimento giuridico dalla Regione Veneto?

La Giunta regionale con deliberazione n. 134 del 14 febbraio 2017 ha stabilito che il patrimonio iniziale deve essere costituito da un deposito monetario, non inferiore nel minimo a Euro 20.000 per le Associazioni ed a Euro 70.000 per le Fondazioni.

Una parte, pari al 50% del patrimonio iniziale come appena indicato (Euro 10.000 per le Associazioni ed Euro 35.000 per le Fondazioni) è destinata a costituire il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente.

Il patrimonio iniziale dovrà risultare espressamente nell'atto costitutivo e nello stato patrimoniale del bilancio. Nel patrimonio iniziale, oltre al deposito monetario potranno essere conferiti anche beni immobili, beni mobili registrati o beni mobili (beni artistici, arredi, attrezzature, beni strumentali), titoli e/o azioni soggetti a valutazione autonoma da parte degli Uffici regionali.

6) Che obblighi ha l'Ente dopo il riconoscimento giuridico?

Tutti gli Enti iscritti nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche **hanno l'obbligo** di chiedere alla Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, l'iscrizione dei seguenti atti e fatti di cui all'art.4 del DPR 361/2000:

- l'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto,
- il trasferimento della sede legale e l'istituzione di sedi secondarie,
- il rinnovo degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza,
- la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza,
- le deliberazioni di scioglimento e i provvedimenti di dichiarazione di estinzione,
- il cognome e nome dei liquidatori,
- tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Per ottenere l'iscrizione dei fatti/atti sopraindicati, il richiedente deve presentare **copia autentica, in carta libera**, della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.

Nel sito internet sono pubblicati i fac-simile delle istanze da presentare:

<http://www.regione.veneto.it/web/enti-locali/rinnovovariatione-organo-di-amministrazionevariazione-sede-legale>

7) L'Associazione è stata costituita solo con scrittura privata, cosa deve fare per ottenere il riconoscimento giuridico?

Se l'Associazione è stata costituito con scrittura privata, ai fini del riconoscimento lo stesso Ente deve dare all'atto costitutivo la forma di atto pubblico (art. 14, comma 1, c.c); in tal caso deve essere prodotta una copia autentica in bollo (salve le esenzioni di legge) dell'atto notarile, registrato, nonché dello Statuto vigente che ne costituisce parte integrante.

8) Quali verbali si devono produrre per l'iscrizione del nuovo Organo di Amministrazione?

Se si tratta di una ASSOCIAZIONE si deve produrre:

- *l'istanza di iscrizione;*
- *la copia autentica, in carta libera, del Verbale dell'Assemblea dei Soci dal quale risulta la nomina dei consiglieri;*
- *la copia autentica, in carta libera, del Verbale di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione*
- *la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, accompagnata da documento di identità del dichiarante.*

Se si tratta di una FONDAZIONE si deve produrre:

- *l'istanza di iscrizione;*
- *la copia autentica, in carta libera, del Verbale di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione;*
- *la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, accompagnata da documento di identità del dichiarante.*

Se si tratta di una FONDAZIONE di Partecipazione si deve produrre:

- *l'istanza di iscrizione;*
- *la copia autentica, in carta libera, del Verbale dell'Assemblea dei Partecipanti o del «Consiglio di Indirizzo» dal quale risulta la nomina dei consiglieri;*
- *la copia autentica, in carta libera, del Verbale di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione*
- *la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, accompagnata da documento di identità del dichiarante.*

9) Come ottenere una copia autentica dei verbali da presentare per l'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche?

In generale, per fare la copia autentica di un documento è necessario presentare l'originale del documento e una fotocopia dello stesso ad un pubblico ufficiale autorizzato per legge (es. notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco), affinché ne attesti la fedele corrispondenza all'originale (art. 18, comma 2, del DPR. 445/2000).

La copia autentica può essere effettuata anche presso i nostri uffici .

Tale copia deve essere rilasciata in carta libera (esente da bollo) ai sensi del DPR 361/2000 art. 3, comma 7.

Si ricorda che:

- i privati non possono autenticare direttamente i verbali in loro possesso (in quanto non sono pubblici ufficiali);*
- non è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, mancando i presupposti richiesti dallo stesso articolo (la maggior parte degli atti da iscrivere, infatti, sono emanati e conservati da Enti privati).*

Si ricorda che:

- la copia autentica di un atto notarile può essere rilasciata solo dal notaio che ha emesso l'atto .***

10) Quali sono le nuove disposizioni in tema di Certificazioni?

Il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore la nuova disposizione della legge n. 183 del 12 novembre 2011, che prevede che i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e debbano riportare, pena la loro nullità, la dicitura:

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Pertanto, nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi, la produzione di certificati viene sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

Sui contenuti delle dichiarazioni presentate vengono effettuati appositi controlli anche mediante l'acquisizione d'ufficio delle informazioni che siano già in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione dell'interessato degli elementi indispensabili per reperirle.

Il fac-simile dell'istanza di rilascio di certificazione è pubblicata sul sito internet alla voce «Certificazioni»

<http://www.regione.veneto.it/web/enti-locali/autentiche-e-certificati>

Il sito internet

Tutte le informazioni relative al Registro regionale delle Persone Giuridiche sono reperibili nel sito:

www.regione.veneto.it/web/enti-locali

alla voce

Registro Regionale Persone Giuridiche – Enti Iscritti

- o Riconoscimento/Modifiche Statutarie/Scioglimento/Estinzione
- o Rinnovo Organo di Amministrazione/Variazione sede legale
- o Certificati - Autentiche
- o Controlli sulle Fondazioni
- o Regole
- o Normativa di riferimento
- o Opuscolo informativo sugli enti non profit

E' possibile inoltre visualizzare gli enti iscritti al Registro Regionale:

Elenco degli Enti iscritti al 31.12.2017 [File PDF - 217 kb]

Gli Uffici regionali

Direttore: Avv. Enrico Specchio
Enti Locali e Servizi Elettorali
Fond.ta S.Lucia Cannaregio 23 - 30121 VENEZIA
entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it

U.O. Persone Giuridiche e Servizi Elettorali Dirigente Responsabile Tel. 041-2795201 Fax 041-2795710	Avv. Antonio Martin
Posizione Organizzativa Registro Regionale Persone Giuridiche e Associazioni Tel. 041-2795933 alessandra.schiavon@regione.veneto.it	Dott.ssa Alessandra Schiavon
Posizione Organizzativa Fondazioni e Regole Tel. 041-2795909 franco.boldrin@regione.veneto.it	Sig. Franco Boldrin
Attività Istruttoria, Informazioni, Iscrizioni, Certificazioni Tel. 041-2795932 – 5912 emanuela.munaretti@regione.veneto.it deborah.barbarotto@regione.veneto.it	Sig.ra Emanuela Munaretti Dott.ssa Deborah Barbarotto

